



# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

\*\*\*\*\*

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA PUBBLICA ATTREZZATA DI S.ANNA. APPROVAZIONE**

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/05/1999 con deliberazione N.44, approvata dal CO.RE.CO.di Palermo con Dec. N.8022 Prot.N. 7741 nella seduta del 16/09/1999.

Publicata all'Albo Pretorio del Comune giorno 11/07/1999 e per la durata di gg. 15 consecutivi.



**Il Segretario Generale**  
**(Sivala Dott.ssa Vincenza)**

**REGOLAMENTO UTILIZZAZIONE AREA ATTREZZATA DI S. ANNA  
PER LA VENDITA DI MERCI DI CUI ALLA L.R. N. 18/95.**

\*\*\*\*\*

**Disciplina Generale**

- Art. 1** - L' area attrezzata coperta di proprietà comunale , sita alla Via S. Anna , individuata nello strumento urbanistico vigente quale mercato coperto , è destinata al commercio su aree pubbliche di cui alla l.r. n. 18/95 e successive modifiche .
- Art. 2** - Il mercato in detto sito può svolgersi tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 14.00 ed il sabato per l' intero giorno fino alle ore 20.00 nel periodo di vigenza dell' ora solare e fino alle ore 21.00 nel periodo di vigenza dell 'ora legale .
- Art. 3** - I box insistenti sulla predetta area , sulla base dell' attrezzatura di cui sono forniti , vengono destinati , nell'ordine prioritario seguente , per la vendita di :  
- pesce fresco - alimentari - frutta e verdura -carni - pasticceria e dolci - fiori - alimenti e bevande compresa eventuale somministrazione - tutto scarpe -detersivi e casalinghi - prodotti tipici locali .  
L'area coperta da pensilina è destinata per i produttori diretti ,quella scoperta per automarket .
- Art. 4** - Le autorizzazioni per l'utilizzo dell'area attrezzata , oggetto della presente disciplina possono essere richieste :  
- ai sensi dell'art. 1 , comma 2 lett.a) della l. r. n.18/95 , per l' uso quotidiano dello stesso soggetto durante tutta la settimana ed avranno una durata di dieci anni ;  
- ai sensi dell'art. 1 , comma 2 lett. b) della l.r. n. 18/95 , nei limiti della disponibilità realizzatasi sui box per i quali non viene richiesta l'autorizzazione di cui al punto precedente e per l'area scoperta , nei limiti della superficie disponibile , per l'uso in uno o più giorni della settimana e precisamente giovedì e sabato ed avranno durata decennale .
- Art. 5** - L' utilizzo della predetta area resta autorizzato con il rilascio delle Autorizzazioni Amministrative citate nell'articolo precedente .  
I produttori diretti , di cui alla l. n. 59/63 restano autorizzati con il rilascio dell' autorizzazione prevista dalla legge citata .
- Art. 6** - Restano confermate le autorizzazioni rilasciate e le conseguenti assegnazioni di di box o spazi pubblici . Le ulteriori disponibilità verranno autorizzati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste , in caso di parità , si terrà

conto dei seguenti criteri sussidiari , con ordine di priorità :

- a) carico familiare ;
- b) minore reddito dichiarato ;
- c) maggiore età del richiedente .

**Art. 7** - Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato ,oltre che al possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n.18/95 , al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ,così come disciplinato dall ' apposito Regolamento comunale , approvato con Del. C.C. n. 91/98 , con esclusione , per le autorizzazioni di cui all 'art. 1 comma 2 lett. a) , dell'applicazione delle agevolazioni di cui all' art. 25 , trattandosi di aree attrezzate , ed a carico degli stessi saranno le spese di allacciamento della luce elettrica e dell'acqua ed i relativi costi e consumi .

**Art. 8** - Il box o l'area esterna assegnata devono essere tenuti puliti ed in perfette condizioni igienico-sanitarie dagli assegnatari e non possono essere utilizzati come deposito di materiale non necessario all'attività autorizzata o infiammabile .

**Art. 9** - Si decade dall'autorizzazione qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio .

L'autorizzazione è revocata :

- per mancata osservanza di quanto disposto dal presente regolamento ;
- per cancellazione dal registro degli esercenti il commercio .

**Art.10** - L ' attività può essere sospesa , previa comunicazione al Comune , per un mese per ogni anno solare , conservando l'utilizzo dell'area assegnata .

**Art.11** - I posti rimasti disponibili e quelli non assegnati per mancanza di richiesta possono essere occupati dagli operatori itineranti in possesso di regolare autorizzazione , previa informale autorizzazione del Comandante dei VV.UU. e pagamento del relativo canone giornaliero .

### **Disposizioni finali**

**Art.12** - Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le norme regionali che disciplinano la materia .

**Art.13** - Ogni precedente regolamentazione si intende abrogata .